

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4015 del 27/07/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSII DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta TRANSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4128 del 25/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.15131/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta
"TRANSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA" - Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"TRANSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA"** avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia - Via Danubio n.2** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di autotrasporto merci per conto terzi ubicato in Comune di **Reggio Emilia - Via Tirelli loc. Gavassa** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti dell'ARPAE con prot.n.**PGRE/4834** del **09/05/2016**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot. PGRE/2016/13600 acquisito in data 13/12/2016;

Visto il Nulla Osta allo scarico prot. 44958 del 09/05/2017 rilasciato dal Comune di Reggio Emilia , acquisito in data 09/05/2017, in merito allo scarico dei reflui in pubblica fognatura;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"TRANSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA"** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia - Via Tirelli loc. Gavassa**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06

Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06.

Trattasi di richiesta di autorizzazione allo scarico (denominato S2 in planimetria) di acque di prima pioggia in acque superficiali.

Per la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia la ditta ha suddiviso il piazzale in tre parti, e per ciascuna di esse ha installato un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia.

- Parcheggio mezzi di trasporto merci - Lotti 5-6-7 circa 15600 mq: l'impianto di trattamento è costituito da 2 vasche di prima pioggia e comparto di disoleazione con filtro a coalescenza.
- Area deposito cassoni vuoti utilizzati per il trasporto rifiuti – Lotto 4 di circa 2300 mq:
 - l'impianto di trattamento è in continuo ed è costituito da pozzetto scolmatore con soglia tarata in base alla superficie servita, Dissabbiatoree e Disoleatore.
 - Secondo quanto dichiarato i cassoni sono depositati vuoti e chiusi , e non determinano contaminazione delle acque piovane.
 - L'impianto non è conforme ai criteri di dimensionamento previsti dalla DGR 1860/2006 , tuttavia gli usi del piazzale dichiarati, se non danno origine a dilavamenti potenzialmente inquinanti, non necessitano di sistemi di trattamento delle acque meteoriche secondo detta norma.
- Piazzale di transito con area di rifornimento carburante sotto tettoia – Lotti 2-3 circa 7900 mq: l'impianto di depurazione è costituito da vasca di prima pioggia e separatore.

Gli scarichi dei 3 impianti confluiscono nella rete fognaria acque meteoriche che recapita in acque superficiali.

Il corpo idrico recettore è il Canale di Prato

Prescrizioni:

1. L'intervento sia conforme alla documentazione tecnica presentata.
2. Dato che trattasi di rete fognaria esistente ed estesa, gli impianti devono essere attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA sia per l'impianto del lotti 5-6-7 (parcheggio mezzi di trasporto) che per quello dei lotti 2-3 (area di deposito, transito e rifornimento carburante).
3. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
4. Le caratteristiche degli scarichi , a valle del trattamento degli impianti di prima pioggia "lotti 2-3" e "lotti 5-6-7", dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 in relazione ai parametri SST, COD, e idrocarburi totali;
5. dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia, per entrambi gli scarichi, la cui analisi attestino la conformità dello scarico con la Tabella di riferimento in relazione ai parametri significativi , su un campione prelevato con campionamento mediocomposito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
6. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

7. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48–72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/sec;
8. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
9. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi delle vasche di prima pioggia e degli impianti di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta. La ditta prima dell'attivazione dello scarico dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Gli scarichi oggetto del presente allegato riguardano le acque reflue provenienti dall'autolavaggio dei mezzi di trasporto e dai servizi igienici presenti in sede.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto per un volume stimato di circa 11500 mc. Di questi solo circa 3200 mc vengono scaricati in pubblica fognatura in quanto è previsto un sistema di ricircolo delle acque reflue dell'autolavaggio.

L'impianto di depurazione prima dello scarico in pubblica fognatura è costituito da:

- vasca di pretrattamento con funzioni di dissabatura e disoleazione statica;
- vasca di percolazione con funzioni di disoleazione e ossidazione biologica;
- vasca di accumulo preposta al rilancio di parte delle acque trattate alle piste di autolavaggio e parte destinata allo scarico.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile in pubblica fognatura è fissato in 15.000 m³.
2. Gli scarichi non dovranno superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD ₅	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere accessibili al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.

9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico si evince che la ditta rispetta i limiti assoluti di zona nel periodo diurno (periodo di svolgimento dell'attività) ed il limite differenziale diurno al recettore individuato ed utilizzato per le misurazioni.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.